

**TRACCIA PER MEMORIA DI COSTITUZIONE FASE CONTENZIOSA DELLA
RICORRENTE**

*

Il Presidente

- autorizzava i coniugi a vivere separati;
- assegnava al marito l'uso della casa coniugale con arredi;
- onerava il marito di un assegno di £. 2.500.000 mensili;
- rimetteva a sé la causa come G.,I., fissando l'udienza del 7.6.1991

*

Con la memoria di costituzione 15.5.91 nella fase contenziosa, il resistente si limitava a riferirsi a tutte le domande articolate con la comparsa, aggiungendo al fatto la circostanza che la moglie, dopo la separazione, era andata ad abitare allo stesso anagrafico di X, come emergeva dalla documentazione bancaria, presso l'istituto nel quale il resistente versava l'assegno, mentre l'indirizzo di X era ricavato dall'elenco telefonico.

Deduceva prova testimoniale sulle circostanze di fatto, oggetto delle domande ed eccezioni proposte.

Con la memoria di costituzione 4.6.1991 nella fase contenziosa, la ricorrente ribadiva la situazione come prospettata in ricorso, addebitando al marito di

aver artificiosamente creato una situazione d'intollerabile vessazione, finalizzata a preconstituire il clima per chiedere la separazione senza oneri economici.

Quanto alle domande svolte in merito alla proprietà della casa coniugale, rilevava

-che l'azione, comunque qualificata, avrebbe potuto ritenersi proposta solo se formalizzata in sede di costituzione contenziosa, il che non era avvenuto.

In ogni caso:

-la domanda di nullità per vizio di forma dell'atto di donazione, asseritamente diretta, non era stata riproposta; era carente nel contraddittorio, non era specificato quale fosse l'oggetto della donazione (va precisato che oggetto dell'intestazione era un bene da ristrutturare, dal quale sono state ricavate 4 unità abitative, di cui 3 vendute a terzi ed una rimasta in proprietà dei coniugi come casa coniugale)

-lo stesso doveva dirsi per l'azione d'interposizione fittizia di persona;

-l'azione di revoca della donazione indiretta era inammissibile, perché tardiva, oltre che presentare gli aspetti d'incertezza sull'oggetto, come sopra evidenziato;

-mancava, in ogni caso, l'animus donandi. Infatti la mansarda era pervenuta ai coniugi a seguito dell'operazione immobiliare di trasformazione e restauro di un palazzetto, da cui erano state ottenute 4 unità. Il ricavato della vendita di 3, come dallo stesso dichiarato, era stato trattenuto dal marito, che si era così ripagato delle spese sborsate per l'acquisto ed il restauro. Di tal che la mansarda era il risultato di un'operazione immobiliare e nulla il marito aveva donato alla moglie. Diversamente opinando, avrebbe dovuto

dare alla stessa l'utile della vendita delle altre unità. Ciò a prescindere dal fatto che la moglie aveva partecipato all'originario acquisto con quanto ricevuto in eredità e per risarcimento da un incidente stradale.

Concludeva per l'accoglimento delle domande proposte col ricorso, per il rigetto delle riconvenzionali del marito e, in via riconvenzionale, per la resa del conto da parte del marito sull'operazione immobiliare, il riconoscimento della collaborazione nell'impresa familiare per l'attività promozionale svolta con la conduzione della case della famiglia ed il conseguente pagamento degli utili e degli incrementi dell'azienda, la divisione dell'immobile di proprietà comune.

In via istruttoria, chiedeva indagini patrimoniali a mezzo GdF, ctu sulle risultanze dell'indagine finanziaria e prove testimoniali a sostegno dell'assunto.

*